



Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo

Fasc. W.A. n. 439/2008

Treviso, 5 febbraio 2020

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI

CHIARANO

Oggetto: Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati Intenzionali Violenti istituito con la legge 7 luglio 2016 n. 122.

Il Commissario per il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso e dei Reati Intenzionali Violenti ha invitato le Prefetture a interessare i Comuni delle rispettive province affinché diano diffusione a recenti e importanti novità in favore di quanti intendano chiedere l'indennizzo che la legge 7 luglio 2016 n.122 riserva alle vittime dei reati intenzionali violenti e ai relativi familiari superstiti.

A tal fine, il Commissario ha predisposto l'acclusa scheda illustrativa, dove sono compendiate fondamentali informazioni sull'importo dell'indennizzo conseguibile dagli aventi diritto a seguito delle predette novità, sui termini per la presentazione delle domande e sui principali requisiti richiesti per il conseguimento delle provvidenze in argomento.

Tanto premesso, si chiede alle SS.LL. di dare impulso ad ogni iniziativa e azione utile a pubblicizzare al meglio le predette informazioni nei rispettivi ambiti territoriali.

Si ringrazia della collaborazione.

IL PREFETTO
(Lazana)

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

INDENNIZZO PER LE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI AI SENSI DELLA LEGGE
7 LUGLIO 2016, N. 122

Hanno diritto di accedere al Fondo di rotazione per le vittime dei reati intenzionali violenti coloro i quali siano stati vittime di un reato intenzionale con violenza alla persona, o nel caso di decesso della vittima il coniuge e i figli, in mancanza di questi i genitori e in mancanza dei genitori i fratelli conviventi e a carico, per ottenere un indennizzo pari a:

- **euro 50.000** per il reato di omicidio;
- **euro 60.000** per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- **euro 25.000** per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- **euro 25.000** per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
- **euro 25.000** per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583- *quinquies* del codice penale.
- L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di **euro 10.000**.

Per i delitti diversi da quelli citati l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di **euro 15.000**.

L'accesso al Fondo è consentito entro i seguenti termini:

- entro 60 gg. dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime dei reati intenzionali violenti occorsi dal 30 giugno 2005 fino all'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016 n. 122;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- entro il 31 dicembre 2020 per coloro che abbiano già ottenuto un indennizzo per richiederne l'integrazione.

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

Requisiti di accesso:

- l'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno;
- il requisito di cui sopra non è richiesto se l'autore del reato sia rimasto ignoto, oppure quando quest'ultimo abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato oppure per i crimini domestici;
- che la vittima non abbia concorso nella commissione del reato;
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva o non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a del codice di procedura penale e per reati di evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- che non siano state percepite per lo stesso fatto da soggetti pubblici o privati somme di importo pari o superiore a quello di legge.